



Q5

L'estensore

Il Segretario

Il Presidente

Dott. R. Tozzi

Funzionario Antonio Cianchi

Federico Perugini


DELIBERAZIONE N°50011/2014*Approvazione del regolamento per la concessione delle olivete sociali del Quartiere 5***DA TRASMETTERE A:** Segreteria Servizio Quartieri Segreteria Generale Sindaco Pres. Consiglio Comunale X Albo Pretorio A.C. X Assessore Ambiente X Assessore Servizi Sociali X Direzione Ambiente e Servizi Sociale**ADUNANZA DEL 03 aprile 2014**

Presiede il Consiglio il Vicepresidente del Q.5 Federico Perugini, svolge le funzioni di segretario il Funzionario A. Cianchi con il supporto del dipendente del Servizio Supporto agli Organi Istituzionali Dott. R. Tozzi e R. Carpita.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Saccia, Balli e Alberici.

Sono presenti inizialmente in aula n. 16 consiglieri

Consigliere	Presente	Presente orario di arrivo	Assente
ALBANESE BENEDETTA			X
ALBERICI ADRIANA	X		
BALLI CRISTIANO	X		
BARTOLINI LUCIANO	X		
BENCINI ANDREA	X		
BRUSCHI MAURIZIO	X		
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO	X		
CASUCCI ANDREA	X		
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA			X
GIANASSI FEDERICO			X
GUADAGNO GIANDOMENICO			X
INNOCENTI GRISANTI GLORIA	X		
LEONI FRANCESCO			X
MANCA PALMIRO	X		
MANNELLI MICHELA	X		
MORETTI CHIARA			X
NIOSI LEONARDO	X		
PAOLIERI FRANCESCA	X		
PERUGINI FEDERICO	X		
RICCI FABRIZIO	X		
SACCIA MARIA ANTONIETTA	X		
SEMPLICI VERONICA			X
TUCCI FABRIZIO	X		
TOTALE	16		7



Il Consiglio di Quartiere n. 5

Visto il regolamento per la concessione delle olivete sociali del Quartiere 5, allegato al presente atto quale parte integrante;

Visto il vigente Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento dei Consigli di Quartiere;

Udito il dibattito in sede di Consiglio con l'esito verbalizzato agli atti;

Visto l'esito della votazione come sotto riportato;

Consigliere	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
ALBANESE BENEDETTA					X
ALBERICI ADRIANA	X	X			
BALLI CRISTIANO	X	X			
BARTOLINI LUCIANO	X	X			
BENCINI ANDREA	X	X			
BRUSCHI MAURIZIO	X	X			
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO	X			X	
CASUCCI ANDREA	X	X			
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA					X
GIANASSI FEDERICO					X
GUADAGNO GIANDOMENICO					X
INNOCENTI GRISANTI GLORIA	X	X			
LEONI FRANCESCO					X
MANCA PALMIRO	X	X			
MANNELLI MICHELA	X			X	
MORETTI CHIARA					X
NIOSI LEONARDO	X			X	
PAOLIERI FRANCESCA	X	X			
PERUGINI FEDERICO	X	X			
RICCI FABRIZIO	X	X			
SACCIA MARIA ANTONIETTA	X	X			
SEMPLICI VERONICA					X
TUCCI FABRIZIO	X	X			
TOTALE	16	13	0	3	7

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1) di approvare il regolamento per la concessione delle olivete sociali del Quartiere 5, allegato al presente atto quale parte integrante.

Il Segretario verbalizzante
Funzionario Antonio Cianchi



Il Presidente Q.5
Federico Perugini

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE OLIVETE SOCIALI DEL QUARTIERE 5

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione delle olivete sociali presenti sul territorio del Quartiere5 Rifredi del Comune di Firenze.
2. Le olivete sociali sono composte da un numero congruo di piante di olivo, da un minimo di 10 ad un massimo di 25, di proprietà del Comune di Firenze, distribuiti sul territorio del Quartiere 5 Rifredi ubicati nei siti di seguito elencati:
 - a. Via Dazzi n.150 olivi
 - b. Via di Quarto n. 240 olivi
 - c. Peep Sestese n. 40 olivi
 - d. Villa Ruspoli n. 500 olivi
 - e. Nuova viabilità di Careggi n. 180 olivi
 - f. Orticoltura/Pellegrino n. 47 olivi
3. Il numero di lotti nei siti sopra indicati, è determinato da apposito provvedimento dirigenziale.

ART. 2 - CONCESSIONARI DELLE OLIVETE

1. Le categorie di soggetti che possono presentare richiesta di concessione di una oliveta sociale sono le seguenti:
 - A. cittadini in mobilità, in base alla legge 223 del 23/07/91, in età non inferiore ai 45 anni;
 - B. cittadini a rischio sociale;
 - C. cittadini facenti parte di coppie con figli minori (almeno 1).
2. l'avviso pubblico per la concessione delle olivete sociali determinerà il numero di olivete riservate ad ognuna delle categorie indicate al punto 1..

ART. 3 - AVVISO PUBBLICO

L'Ufficio provvede annualmente, negli ultimi mesi dell'anno, a pubblicare sulla Rete Civica del Comune di Firenze l'avviso pubblico per la concessione delle olivete sociali, con l'indicazione dei termini entro i quali presentare le domande, dei requisiti di accesso e dei criteri di formazione ovvero di aggiornamento degli elenchi per ciascun sito.

La domanda di concessione deve essere redatta su un apposito modulo disponibile sulla rete civica, presso gli uffici competenti e presso gli **URP (Uffici Relazioni al Pubblico)**

ART. 4 - REQUISITI DI ACCESSO

Per l'assegnazione delle olivete urbane i soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti a seconda delle categorie di cui fanno parte:

Categoria A

1. Essere residenti nel territorio del Quartiere 5
2. Essere in condizioni di mobilità certificabile
3. Essere comunque in grado di provvedere alla cura dell'oliveta
4. Il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico, non devono avere in concessione altre olivete sociali o orti sociali nel territorio del Comune di Firenze;
5. Dichiarare di avere un reddito del nucleo familiare non superiore a Euro 18.500,00 di valore ISEE, fornendo nella domanda, oltre al codice fiscale, anche gli estremi della pratica amministrativa effettuata per la determinazione del valore ISEE.

Categoria B

1. Essere residenti nel territorio del Quartiere 5
2. Esibire una relazione scritta degli assistenti sociali di riferimento in cui si attesti il grado di necessità dei soggetti a svolgere questo particolare tipo di attività e le relative motivazioni.
3. Il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico non devono avere in concessione altre olivete sociali o orti sociali nel territorio del Comune di Firenze;

Le segnalazioni di utenti da parte dei SIAST sono trasmesse agli uffici competenti della Direzione servizi sociali (di seguito "Uffici") entro la data indicata nell'avviso pubblico. Rimane comunque la possibilità per i servizi territoriali di segnalare anche durante il resto dell'anno i casi sociali in modo da poter procedere se del caso a eventuale concessione di oliveta libera;

4. Qualora siano segnalati più nominativi di utenti, i SIAST specificano l'ordine da seguire nelle concessioni di olivete sociali.

Categoria C

1. Essere residenti nel territorio del Quartiere 5
2. Dichiarare di avere nn figli minori.
3. Il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico non devono avere in concessione altre olivete sociali o orti sociali nel territorio del Comune di Firenze;

ART. 5 - ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE ELENCHI

1. Gli uffici esaminano le domande di concessione pervenute per ciascun sito di oliveta, ne accertano la regolarità formale, riservandosi di richiedere le eventuali necessarie integrazioni.

In base alle domande presentate, saranno redatte distinte liste degli aventi diritto per le categorie indicate nel bando e per le seguenti categorie:

- per la categoria A la graduatoria sarà formulata in base all'ISEE più basso. A parità di ISEE in base all'anzianità;
- per la categoria B la lista sarà formata dietro parere espresso del Servizio Sociale Territoriale competente;
- per la categoria C la graduatoria verrà formulata in base al numero dei figli minori dichiarati e, a parità di requisito, in base all'ISEE più basso.

ART. 6 - VALIDITÀ DEGLI ELENCHI DEI CONCESSIONARI

1. Gli uffici procedono ogni anno ad aggiornare gli elenchi dei concessionari esistenti per ciascun sito, attivando la medesima procedura di cui all'art 5 del presente Regolamento;
2. Gli elenchi, approvati con apposito provvedimento dirigenziale e pubblicati sulla Rete civica del Comune di Firenze, costituiscono provvedimento definitivo.

ART. 7 - CONCESSIONE

1. Gli uffici procedono alla concessione delle olivete sulla base degli elenchi predisposti, previo verifica dei requisiti di coloro che si trovano in posizione utile nell'elenco, sia che si tratti di nuovi richiedenti che di concessionari già collocati in un elenco esistente che intendono far valere condizioni più favorevoli;
2. La durata della concessione è di 5 anni. Alla scadenza della concessione e comunque entro il termine massimo del mese di dicembre dello stesso anno, se la concessione non è rinnovata, i concessionari devono lasciare il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori eseguiti durante il periodo di concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. In costanza di concessione si procede d'ufficio alla verifica dei requisiti dei concessionari.

ART. 8 - REVOCA E/O DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è a titolo provvisorio ed è revocabile dall'Amministrazione qualora sussistano motivi di interesse pubblico
2. La concessione decade nel caso di perdita da parte dei concessionari dei requisiti prescritti per la concessione dell'oliveta.
3. Nel caso di revoca ovvero decadenza della concessione, l'oliveta dovrà essere restituita all'Amministrazione, libera da persone e cose e rimarranno a beneficio del fondo i lavori eseguiti durante il periodo della concessione, senza che l'amministrazione sia tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno.

ART. 9 - REVOCA RINUNCIA E/O MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il concessionario venga meno l'oliveta rientra automaticamente nella disponibilità dell'Amministrazione che provvederà a nuova assegnazione in base ai criteri sopra indicati.
2. La concessione dell'oliveta non è trasmissibile agli eredi. In caso di decesso, revoca o rinuncia del concessionario l'oliveta dovrà essere restituita all'Amministrazione. I familiari del concessionario deceduto hanno la facoltà di richiedere l'utilizzo dell'oliveta per la raccolta dei frutti del primo raccolto successivo alla data del decesso se questa cade entro i termini di decadenza temporale precedentemente prevista.

ART. 10 - ASSEMBLEA E COMITATO DI GESTIONE

1. L'Amministrazione favorisce e promuove le forme di autogestione da parte dei concessionari;
2. L'assemblea è l'organo che riunisce tutti i concessionari di ciascun sito di olivete e si riunisce su richiesta motivata di uno o più concessionari ovvero su iniziativa degli uffici;
3. L'assemblea è convocata mediante affissione **nelle bacheche posizionate presso i siti di olivete ed in ogni altro luogo idoneo a garantire la massima informazione;**
4. L'assemblea nomina il Comitato di gestione costituito da tre membri eletti tra i concessionari presenti i quali restano in carica per un anno. Il Comitato ha il compito di fare osservare il presente regolamento, segnalare agli uffici eventuali necessità, guasti o problematiche varie, assicurando un costante collegamento tra i concessionari e gli uffici competenti;
5. **Per tutti i concessionari delle olivete il rispetto delle decisioni assunte dal Comitato di gestione assume la veste di obbligo contrattuale**

ART. 11 - MODALITÀ E NORME DI CONDUZIONE DELL'OLIVETA

1. Tutti i concessionari delle olivete sociali sono tenuti a rispettare scrupolosamente le seguenti modalità di conduzione:

- a. mantenere l'oliveta pulita ed in stato decoroso;
- b. curare gli olivi in modo " biologico" con il divieto di usare concimi chimici e prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possano arrecare danno all'ambiente;
- c. nei siti di olivete attrezzate per il compostaggio dei rifiuti vegetali, i rifiuti erbacei delle coltivazioni, patate, taglio erba, ecc., devono essere gettati nelle apposite compostiere sistemate nell'area comune ovvero sulle singole olivete; è fatto assoluto divieto di abbandonare nelle compostiere altri tipi di rifiuti (vetro, plastica, ecc.) ;
- d. è fatto divieto di costruire capanni o strutture simili;
- e. è fatto divieto di recintare l'oliveta;
- f. è fatto divieto di impedire la libera circolazione delle persone nell'oliveta;
- g. è fatto divieto di appiccicare fuochi per bruciare rifiuti e residui vegetali delle coltivazioni;
- h. qualora vengano organizzati incontri conviviali nell'area delle olivete sociali è stabilito l'obbligo di termine entro le ore 23,30;
- i. è fatto divieto di tenere stabilmente animali nelle olivete, né allevamenti di qualsiasi tipo;
- j. l'oliveta deve essere coltivata direttamente dai concessionari pur con la collaborazione dei familiari;
- k. i concessionari non possono avvalersi di mano d'opera retribuita per la cura dell'oliveta;
- l. l'oliveta assegnata non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo ed i concessionari non possono in nessuna forma subaffittare l'oliveta affidata;
- m. in caso di trasferimento di residenza fuori dell'abitato territoriale comunale, il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente la variazione intervenuta ed in tal caso la concessione cessa automaticamente.

Le olivete sociali devono essere considerate liberamente accessibili e non è assolutamente consentito nessun tipo di recinzione;

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni ovvero incidenti che il concessionario possa subire oppure causare a terzi;
2. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità civile e penale e le eventuali controversie, questioni ovvero vertenze sono esaminate dall'Amministrazione comunale con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

ART. 13 – NORME TRANSITORIE

La prima emissione di bando pubblico emessa a seguito dell'approvazione del presente regolamento sarà considerata sperimentale e riguarderà una sola oliveta che viene individuata all'art. 1 comma 2. lettera a. nella Via Dazzi.